



SAFEGUARDING PLAN

Linee guida per MOG sportivi e codici di condotta

Approvato dal Direttivo Sci/Ski Club Laives/Leifers in data 04 giugno 2024

INDICE

Disposizioni generali

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Modelli organizzativi
- Art. 4 – Comportamenti rilevanti
- Art. 5 – Comportamenti da tenere
- Art. 6 – Natura delle disposizioni
- Art. 7 – Conoscenza e pubblicazione del Safeguarding Plan

Nomina e funzioni del Duty Officer

- Art. 8 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
- Art. 9 – Funzioni del Duty Officer
- Art.10 – Rapporti con la Federazione Nazionale

Segnalazioni

- Art.11 – Doveri di segnalazione
- Art.12 – Tutela del segnalante

Procedure

- Art.13 – Condizioni di procedibilità
- Art.14 – Iniziative in caso di conoscenza diretta
- Art.15 – Obbligo di riservatezza
- Art.16 – Procedimento disciplinare

Diffusione e Formazione

- Art.17 – Diffusione del presente Safeguarding Plan
- Art.18 – Formazione obbligatoria
- Art.19 – Sanzioni

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. Lo Sci/Ski Club Laives/Leifers (di seguito Sci Club), in linea con il Regolamento Safeguarding Policy per la tutela dei tesserati, approvato da F.I.S.I. con Delibera n. 77 dell'8 agosto 2023, afferma e promuove il diritto di tutti i soci ad essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazioni per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs n. 198/2006 sui soci/tesserati, specie se minori d'età.
2. Il presente Safeguarding Plan recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia. Le Linee Guida in esso contenute hanno validità quadriennale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Safeguarding Plan si applica a tutti i Soci/Tesserati dello Sci Club, come previsto dallo Statuto.
2. Ai fini del presente Safeguarding Plan, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività associativa, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dall'art. 3 comma 1 e 2 dello Statuto Federale.
3. Le condotte rilevanti, come previsto dal successivo art. 4, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
 - a) di persona;
 - b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica e non.

Art. 3

Modelli organizzativi

1. Lo Sci Club adotta le linee guida emanate dall'osservatorio Permanente del CONI per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal d.lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Lo Sci Club predisponde e adotta questo Safeguarding Plan entro i termini indicati dal Regolamento Safeguarding Policy per la tutela dei tesserati approvato da F.I.S.I. l'8 agosto 2023.
3. Il Safeguarding Plan di cui al precedente comma 2 è pubblicato sul sito internet dello Sci Club, è affisso presso la sede del medesimo, nonché comunicato al responsabile di cui al successivo art. 8. Della sua adozione è data notizia sulla homepage dell'associazione.

Art. 4
Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Safeguarding Plan:
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) le molestie e gli abusi sessuali;
 - d) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;
 - e) l'abuso dei mezzi di correzione;
 - f) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect")

2. A tal fine, vengono considerati:
 - a) per "abuso psicologico", qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Socio/Tesserato;
 - b) per "abuso fisico", qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In questo ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
 - c) per "molestie o abusi sessuali", qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata e il cui consenso è forzato, manipolato o negato; qualsiasi forma attinente alla pedopornografia;
 - d) per "bullismo o cyberbullismo", qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende ad infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale del Socio/Tesserato;
 - e) per "abuso dei mezzi di correzione", la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso per potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento associativo/federale;
 - f) per "omissione negligente di assistenza" (c.d. "neglect"), si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o qualsiasi Socio/Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivino dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Safeguarding Plan, omette di intervenire.

3. In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Art. 5
Comportamenti da tenere

- I soci/Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
- a) riservare ad ogni Socio/Tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità;

- b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- c) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- d) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
- e) ottenere, in casi di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati;
- f) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- g) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Safeguarding Plan possono essere lesivi dalla dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 6

Natura delle disposizioni

1. Le violazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente Safeguarding Plan sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia Sportiva FISJ, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.
2. Il CONI, organismi affiliati, ASD/SSD possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro Soci/Tesserati.

Art. 7

Conoscenza e pubblicazione del Safeguarding Plan

1. I Soci/Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Safeguarding Plan, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli Organi a tale scopo preposti.
2. Il presente Safeguarding Plan è pubblicato in apposita sezione del sito internet dello Sci Club. L'Associazione deve garantire la massima diffusione del Safeguarding Plan attraverso il proprio sito internet, pagina Facebook o altro canale.

Nomina e funzioni del Duty Officer

Art. 8

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci/tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi,

anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28/02/2021, lo Sci Club nomina, entro il termine del 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni.

2. La nomina del/della responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage dello Sci Club, affissa presso la sede del medesimo, nonché comunicata al responsabile federale delegato sul Territorio, Area nordest, delle politiche di safeguarding, di cui al successivo art. 9

Art. 9

Funzioni del Duty Officer

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art 1, comma 2, è costituito presso lo Sci Club il Duty Officer con il compito di verificare l'attuazione del Safeguarding Plan, nonché di relazionare almeno annualmente o ogni volta che rilevi condotte rilevanti o rischi.
2. Il Duty Officer è nominato dal Direttivo dello Sci Club ed è scelto tra:
 - a) una figura con provata esperienza nella gestione delle attività associative;
 - b) sportivi emeriti con esperienze di alto livello nelle discipline sportive organizzate dalla FISL.
3. Il Duty Officer è il responsabile delle politiche di safeguarding. In particolare:
 - a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte dello Sci Club dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 3
 - b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1 comma 2;
 - c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
4. Il Duty Officer dura in carica quattro anni e non può essere revocato e/o sostituito se non per giusta causa.
5. Il Duty Officer può adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento.
6. Il Duty Officer riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Safeguarding Plan, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste dall'art. 4, assumendo le conseguenti iniziative.
7. Il Duty Officer ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le azioni di prevenzione, con facoltà di:
 - a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non socio/tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
 - b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti o tecnici dello Sci Club;
 - c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni associato di elementi utili al fascicolo in ogni sua forma;
 - d) presenziare senza darne alcun preavviso e informazioni ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi sociali, vigilando sul rispetto del presente Safeguarding Plan e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
 - e) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo.
8. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il Duty Officer ha facoltà di:

- a) formulare rapide raccomandazioni, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli associati/tesserati;
 - b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
 - c) individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Safeguarding Plan.
9. L'inosservanza delle raccomandazioni se adottate dal Consiglio Direttivo costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di Giustizia.
10. Il Duty Officer redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Direttivo dello Sci Club, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

Art. 10

Rapporti con la Federazione Nazionale

In ogni caso la Federazione garantisce il supporto alle attività del Duty Officer per il tramite dei Delegati sul Territorio

Segnalazioni

Art. 11

Dovere di segnalazione

1. I soci/tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Soci/Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Duty Officer.
2. Il Duty Officer procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 12

Tutela del segnalante

1. Lo Sci Club garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesta. Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura Federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet istituzionale della FISJ in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.

3. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dalla Segreteria Organi di Giustizia FISJ al Safeguarding Office e sono messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi di Giustizia della Federazione competenti in ragione del contenuto della segnalazione.

Procedure

Art. 13

Condizioni di procedibilità

Il Duty Officer viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Safeguarding Plan nelle seguenti modalità:

- a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- b) segnalazione;
- c) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- d) conoscenza a seguito di ispezione;
- e) ricezione di segnalazione scritta inviata alla FISJ, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.

Art. 14

Iniziative in caso di conoscenza diretta

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, il Duty Officer è tenuto a intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Federale. Il Duty Officer ha, altresì, facoltà di acquisire ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Federale.
2. Qualora il comportamento rilevato persista, il Duty Officer dovrà:
 - a) sul luogo di gara, investire la Direzione di gara, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
 - b) durante allenamenti o raduni associativi, investire i responsabili di disciplina o i Tecnici responsabili;
 - c) in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore Federale

Art. 15

Obbligo di riservatezza

Il Duty Officer e gli eventuali consulenti/collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Art. 16

Procedimento disciplinare

In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva della FISJ.

Diffusione e Formazione

Art. 17

Diffusione del presente Safeguarding Plan

1. La diffusione del presente Safeguarding Plan è obbligatoria
2. Lo Sci Club ne divulgherà i principi tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività associativa.
3. La mancata affissione del Safeguarding Plan, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio al Duty Officer, ovvero al Safeguarding Office, e al Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza

Art. 18

Formazione obbligatoria

1. I tecnici, i Dirigenti, e i Preparatori Atletici sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati.
2. E' tenuto alla formazione chiunque collabori con lo Sci Club nella gestione delle attività.
3. Ogni corso organizzato per trattare aspetti tecnici, logistici e organizzativi di eventi associativi prevede un modulo di almeno un'ora di lezione circa la tematica della Safeguarding Policy.

Art 19

Sanzioni

1. Il mancato adeguamento da parte da parte dello Sci Club agli obblighi di cui ai precedenti artt. 3 e 4, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.
2. Dal 1° gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art. 3 è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione della Società sportiva affiliata.